

TRIBUNALE DI CATANIA

Sez. Lavoro

Ricorso

**con istanza cautelare di causa ex art. 700 c.p.c. ed
istanza per la determinazione delle modalità
della notificazione ex art. 151 c.p.c.**

Per la Prof.ssa **Napoli Ada**, CF: NPLDAA71A67Z112M, nata a Winnenden (Germania) il 27.01.1971 e residente a Santa Margherita Belice (Ag), Piazzale Agrigento, 1 elettivamente domiciliata in Licata, Via Agrigento n.1 presso l'Avv. Salvatore Graci (CF: GRCSVT84L03E573T) del Foro di Agrigento, che la rappresenta e difende giusta procura in calce ed in separato foglio al presente atto in originale (*Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di tel./fax: 0922771305 e al seguente indirizzo di posta elettronica gracisalvatore@avvocatiagrigento.it*);

-ricorrente-

contro

1. **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, Cf: 80185250588, in persona del Ministro "*pro tempore*", con sede in Roma Viale Trastevere n.76/a, domiciliato "*ex lege*" presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
2. **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante "*pro tempore*", con sede in Palermo, Via Fattori n.60, domiciliato "*ex lege*" presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Stato in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

-resistenti -

E nei confronti

3. tutti docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo nell'ambito Regione Sicilia, per l'anno scolastico 2018/2019 e di tutti i docenti con rapporto di lavoro a



tempo indeterminato di Scuola Primaria su posto di sostegno partecipanti alla
procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2018/2019
Regione Sicilia

- controinteressati-

Per la declaratoria del diritto della ricorrente al trasferimento nella Scuola Primaria su Posto di Sostegno nell'Ambito della Regione Sicilia, nell'ordine delle preferenze indicate in domanda di mobilità ai sensi dell'ordinanza ministeriale n.207 del 9 marzo 2018 e del C.C.N.I. del 11/04/2017; previa disapplicazione delle operazioni di trasferimento pubblicate dall'Usr Sicilia Prov. di Agrigento il 01/06/2018, dall'Usr Sicilia Prov. di Caltanissetta il 01/06/2018, dall'Usr Sicilia Prov. di Palermo il 01/06/2018, dall'Usr Sicilia Prov. di Trapani il 01/06/2018 e per la conseguente condanna dell'amministrazione resistente ad ogni conseguente adempimento.

Premesso che

- che la Prof.ssa Napoli Ada è docente di scuola primaria a tempo indeterminato posto di sostegno, presso M.T. di Calcutta Belpasso, giusto contratto del 15.10.2015 ai sensi della Legge 107/2015, art.1, comma 98, lettera c e successivi trasferimenti; **(All. n. 4, 5, 6, 6bis e 7)**
- che la Prof.ssa Napoli Ada, è coniugata con il sig. Gambina Baldassare, nato a Menfi (AG) il 20/07/1967, entrambe residenti dal 2000 in Santa Margherita di Belice (AG) Piazzale Agrigento1 P.1; **(All. n.13)**
- che il coniuge (DI ANNI 51) della prof.ssa Napoli Ada, è portatore di Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma3, della Legge 104/92 e che, peraltro, in data 6/07/2018 la Commissione Medica riconosce l'interessato quale invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani ai sensi della L. 18/80; **(All. nn. 14, 15, 16 e 17)**



- che la Prof.ssa Napoli Ada, è anche mamma di due figli minorenni, nello specifico di Gambina Giada, nata a Mazara del Vallo (TP) il 15/07/2001 e di Gambina Vincenzo, nato a Sciacca (AG) il 06/02/2008; **(All. n.13)**
- che la Prof.ssa Napoli Ada in data 24/04/2018 inoltrava domanda di Trasferimento per la scuola Primaria su posto di sostegno Anno Scolastico 2018/2019 a mezzo di servizio automatizzato SIDI con richiesta di PRECEDENZA in quanto moglie che intende assistere il proprio coniuge ai sensi dell'artt. 13 del C.C.N.L. e art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92; **(All. nn. 7, 8, 9 e 10)**
- Che nella detta domanda venivano indicate le seguenti preferenze:

NUMERO D'ORDINE	TIPO DI PREFERENZA	CODICE	DIZIONE IN CHIARO
1	Scuola	AGEE80801L	S.G.BOSCO
2	Scuola	AGEE83601R	L.RADICE
3	Scuola	AGEE84501G	I.C. M.ROSSI-SCUOLA PRIMARIA
4	Scuola	AGEE84401Q	LORETO
5	Scuola	AGEE035012	S.AGOSTINO
6	Ambito	SIC0000003	SICILIA AMBITO 0003 (Provincia AG)
7	Ambito	SIC0000002	SICILIA AMBITO 0002 (Provincia AG)

8	Ambito	SIC0000001	SICILIA AMBITO 0001 (Provincia AG)
9	Ambito	SIC0000020	SICILIA AMBITO 0020 (Provincia PA)
10	Ambito	SIC0000028	SICILIA AMBITO 0028 (Provincia TP)
11	Ambito	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017 (Provincia PA)
12	Ambito	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019 (Provincia PA)
13	Ambito	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021 (Provincia PA)
14	Ambito	SIC0000022	SICILIA AMBITO 0022 (Provincia PA)
15	Ambito	SIC0000004	SICILIA AMBITO 0004 (Provincia CL)

- che in data 01.06.2018 i vari Uffici Scolastici provinciali della Regione Sicilia nel rispetto dell' O.M. n.207 del 09/03/18 pubblicavano l'elenco dei trasferimenti e passaggi degli insegnati di scuola primaria per l'A.S 2018/2019; **(All. nn. 1, 2, 3 e 4);**
- Che pur essendovi disponibilità di posti, l'odierna ricorrente restava esclusa del chiesto trasferimento interprovinciale in Sicilia nella scuola primaria su posto di sostegno;

Nel Particolare - Provincia di Agrigento: (All. n.1)



- ✓ N:111 – **MODICA BARBARA** (Provincia di Provenienza Sicilia Ambito 009 - CT)
destinazione Sicilia Ambito 0001
- ✓ N:121 – **SERAFINO MARIA GILDA** (Provincia di Provenienza Sicilia Ambito 020 - PA)
destinazione Sicilia Ambito 0003
- **Nel Particolare – Provincia Palermo: (All. n.3)**
 - ✓ **BALLERINI LILIANA MARIA** (Provenienza Lombardia Ambito 0027) destinazione
Sicilia Ambito 0019 PA
 - ✓ **CUSIMANO ANNUNZIATA** (Provenienza Sicilia Ambito 0009 - CT)
destinazione Sicilia Ambito 0021 PA

Vedi altresì Provincia di Trapani (**Vedi all.4**) – Provincia di Caltanissetta (**Vedi all.2**)

- A fronte di tale evidente violazione la ricorrente rimaneva nella scuola di titolarità in Belpasso NON OTTENENDO ALCUN TRASFERIMENTO.

La procedura viziata ab origine e come tale illegittima per i seguenti motivi di

In diritto

Preliminarmente va richiamata la giurisdizione dell'adito Tribunale Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, ex art. 413, comma 5, c.p.c. secondo il quale *“competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Rileva, infatti, che l'odierna ricorrente è titolare ed era titolare nell'a.s. 2017/2018 presso l'M.T. Belpasso di Calcutta.

Nel merito:

A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 della Legge 104/92

Premesso che ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92 *“3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti*



o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.....

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede."

Ed ancora l'art. 601 del d. lgs. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sancisce: "1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".

Ciò premesso appare fondamentale rilevare l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (amministrativo, civile, lavoro e penale) che sancisce l'inviolabilità dei detti principi normativi, che vengono posti al rango delle **cosiddette norma imperative e pertanto inderogabili ed inviolabili**.

In tal senso l'art.33 della Legge 104/1992 riconosce il diritto incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile ed impedisce il trasferimento del lavoratore che presti assistenza al familiare affetto da handicap senza il suo consenso, RILEVATO, in ogni caso, che la locuzione "ove possibile" è stata letta come esigenza pubblica ad un assetto dell'amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione (Cass. Lavoro n. 7945/2008 e n. 1396/2006) e che l'onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all'esercizio del diritto **grava IN OGNI CASO sul datore di lavoro (Cass., Sez. Lavoro n.3896/2009)**.

Fra le innumerevoli pronunce anche gli Ermellini, in composizione penale, hanno dato un ben preciso al senso e all'importanza dei permessi e principi di cui all'art.33



legge n.104/1992 affermando che *“i permessi lavorativi di cui alla legge n.104/1992, siano soggetti ad una duplice lettura:” a) vengono concessi per consentire al lavoratore , che con abnegazione dedica tutto il tempo al familiare handicappato, di ritagliarsi un breve spazio di tempo per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali.”* E dicono ancora i giudici: *“L’agevolazione consiste nel fatto che il beneficio del permesso ha a disposizione l’intera giornata per programmare al meglio l’assistenza in modo tale da potersi ritagliare uno spazio per compiere quelle attività che non sono possibili (o comunque difficili) quando l’assistenza è limitata in ore prestabilite e cioè dopo l’orario di lavoro”.* **(Cass. Penale n.54712 del 23.12.2016). (All. n. 18)**

Ed ancora con la recentissima **Ordinanza del n.7120 del 22 Marzo 2018 (All. n. 19)** gli stessi Ermellini (in composizione di Giudice del Lavoro) affermano che *“l’esigenza di consentire l’effettività del diritto al lavoro della persona in qualche modo svantaggiata a causa della situazione di handicap è stata comparata con gli altri interessi implicati senza ritenere, nel caso concreto, lese le esigenze economiche, produttive ed organizzative della società atteso che, se ci sono posti disponibili cui collocare la lavoratrice, non si viola l’iniziativa imprenditoriale ma si contemperano e si bilanciano appunto i due interessi contrapposti”.*

Nel caso che ci riguarda è importante richiamare quella parte del dispositivo di cui all’art.33, commi 5 e 7, della legge n.104/92 nel quale si riconosca tale diritto anche *“al coniuge che assiste l’altro coniuge o parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92).”*

Il Consiglio di Stato in diversi pronunciamenti ha ribadito che la normativa trova diretto fondamento in principi di rango costituzionale con carattere derogatorio rispetto all’ordinaria procedura delle assegnazioni di sede e dei trasferimenti e che non è consentito l’obbligo di permanenza per alcuni anni nella prima sede di assegnazione (Parere del Consiglio di Stato n.1813 del 10 Dicembre 1996).

All’uopo si osserva che pur non essendo prevista un’espressa sanzione di nullità per violazione dell’art. 33, 5°co. L.104/1992, *la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all’interno di una legge contenente “i principi dell’ordinamento in*



materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata", la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minoranze fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Detta norma, unitamente all'art.33 della medesima legge, si configurano infatti quali disposizioni di una lex specialis rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazione e di trasferimenti.

Di conseguenza, le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Come evidenziato dalla Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n. 7945, la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare- lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. È indiscusso, dunque, come i giudici hanno ribadito che la norma in questione tutela interessi primari costituzionalmente garantiti che non possono essere sacrificati in nome di altre situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Queste altre situazioni, come lo sono le esigenze organizzative del comparto, seppur altrettanto importanti, devono però passare in secondo piano rispetto al diritto costituzionalmente orientato del disabile all'assistenza.

In tal senso secondo un oramai consolidato orientamento giuridico viene statuito "che il contratto risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto



all'organizzazione amministrativa, ma questo **non comporta che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile**, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro".

Ergo, il contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare disabile. In tal senso con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, la corte d'appello di Sassari ha annullato l'articolo 7 del Contratto nazionale integrativo della scuola sulla mobilità del personale docente e ata.

Posto queste doverose premesse di ordine generale, nel *caso de quo*, bisogna porre l'attenzione sull'art. 33, commi 5 e 7, letto in combinato disposto con l'art. 3, comma 3 sempre della Legge 104/92. Sulla base di tali dispositivi normativi i soggetti sui quali ricade indiscutibilmente il diritto alla mobilità sono anche coloro i quali abbiano un coniuge disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92). Per una maggiore chiarezza espositiva è di fondamentale importanza precisare nel dettaglio che l'art.3, comma 3 della L.104/92 va a definire quali sono le situazioni di handicap grave: *"Qualora la minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione"*.

Palese appare, pertanto, la gravissima violazione dei diritti fondamentali dell'uomo e degli stessi principi costituzionali così come già riconosciuti da un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale.

Ebbene, come già evidenziato, l'odierna ricorrente risulta essere coniuge convivente del sig. Gambina Baldassare, il quale è portatore di handicap in situazione di gravità con carattere permanente e necessità di assistenza continua in quanto invalido civile al 100% con impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e pertanto avente diritto al trasferimento con carattere di precedenza nell'ambito di applicazione dell'art. 33 c. 5 L. n. 104/92.



Sotto tale profilo i provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati.

- **Violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/1990**

I provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica sono altresì illegittimi atteso che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2018/2019, è risultato affetto anche da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

Secondo il Tribunale veneto, tuttavia, ricostruendo in tal modo la disciplina delle operazioni di Mobilità, si giunge a *"legittimare un sistema per cui l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore"*. (Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016)

In conclusione, il mancato trasferimento della lavoratrice nell'ambito preteso è illegittimo considerato che per lo stesso tipo di Scuola vi sono altri docenti che hanno ottenuto il trasferimento.

La stabilizzazione lavorativa presso una sede vicina alla propria provincia di residenza abituale rappresenta, infatti, per l'attuale ricorrente il principale strumento per raggiungere una piena autonomia e, dunque, una piena realizzazione ed inserimento sociale, con conseguenti e naturali benefici anche sul piano del rendimento lavorativo e della crescita affettiva , educativa. Per effetto del mancato trasferimento, invece, la ricorrente si ritrova ad essere



frustata, come lavoratrice, in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale ed economica nonché vittima di una palese disparità di trattamento tra i lavoratori.

Ancor più, nel caso di specie il lavoratore dipendente, PALESA il diritto del dipendente pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Sul Fumus Boni Iuris

Per quel che attiene al *fumus boni iuris* quale requisito necessario ai fini di una valutazione da parte di codesto Ecc.mo Tribunale dell'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, si ritiene che le considerazioni sin qui svolte depongano chiaramente ed inequivocabilmente per la sussistenza di tale requisito.

Ed in particolare, è stata evidenziata la palese violazione dell'art. 33 co. 3 l. n. 104/1992, che non ha permesso il trasferimento dell'odierna ricorrente per il ricongiungimento al proprio coniuge gravemente malato.

Ne deriva che in ordine al *fumus boni iuris*, indiscutibile appare la grave violazione posta in essere dalla amministrazione resistente, la quale in spregio alle più comuni norme imperative ha disconosciuto il diritto al trasferimento dell'odierna ricorrente.

Sul Periculum in mora

Se le considerazioni sin qui svolte depongono in maniera netta ed incontrovertibile a favore della sospensione dell'atto impugnato per la palese sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*, appare tuttavia utile svolgere



ulteriori considerazioni per postulare anche la sussistenza del concorrente requisito del *periculum in mora*, quale presupposto necessario ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare formulata dalla ricorrente.

In primo luogo, è evidente, attuale e concreto il danno che l'omesso trasferimento dell'odierna ricorrente sta cagionando allo stesso nucleo familiare con esplicito riferimento al coniuge di ANNI 51, portatore di Handicap in stato grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 104/1992, (**All nn. 15 e 16**), impossibilitato a deambulare ed incapace di svolgere gli atti quotidiani della sua vita senza assistenza continua. (**All n.17**).

Indiscussa appare, infatti, l'impossibilità dell'odierna ricorrente di assistere in maniera continuativa e costante il proprio coniuge gravemente malato attesa la lunga distanza tra la scuola di titolarità (Belpasso) ed il luogo di residenza dello proprio coniuge (Santa Margherita di Belice).

E', infatti, d'obbligo rilevare che, (aldilà dell'aspetto prettamente economico MA NON DI MINORE IMPORTANZA), sussistono delle difficoltà oggettive di avvicinamento al proprio coniuge, atteso che i due Paesi sono distanti circa KM 288 e pertanto distanza non facilmente percorribile con mezzi su strada e/o treni (necessari circa 4 ore di viaggio), inoltre, sommando le 4 quattro ore di andata alle 4 ore al ritorno e, aggiungendo le 5 ore di orario lavorativo il tempo per rientrare a casa diventa estremamente smisurato, tale per cui, in caso di emergenza, i tempi di percorrenza per raggiungere il proprio caro non sarebbero notevoli.

Evidente e certo appare pertanto il *periculum in mora*, attesa l'esigenza imminente dell'odierna ricorrente di avvicinarsi al proprio coniuge gravemente malato e necessario di assistenza continua.

In ragione di quanto sopra dedotto, pertanto, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato si appalesa nella fattispecie in esame quale unico mezzo di tutela effettiva a favore dell'odierna ricorrente.

Ciò premesso e considerato la ricorrente ut sopra rappresentata e difesa,



Chiede

che il Giudice designato del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione - previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa

Voglia

Previa accertamento e declaratoria della nullità e/o illegittimità e conseguente disapplicazione

Delle operazioni di trasferimento interprovinciale della Regione Sicilia, Provincia di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani nella scuola primaria su posto di sostegno per l'anno scolastico 2018/2019 e conseguentemente per la declaratoria della ricorrente al trasferimento nella provincia di residenza ovvero nella sede più vicina al proprio coniuge;

In via cautelare:

Accertato il diritto della ricorrente al trasferimento della ricorrente nella Provincia di Agrigento, ovvero nella sede più vicina al luogo di residenza del proprio coniuge, nella Scuola Primaria su posto di sostegno, ordinare all'Amministrazione resistente di procedere all'iter di trasferimento della ricorrente in adempimento delle disposizioni di legge e comunque ad emanare e/o porre in essere tutti i provvedimenti, gli atti e le garanzie per il riconoscimento e l'attuazione del diritto al trasferimento della ricorrente;

Nel merito

Respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti:

- 1) Accertare e dichiarare la illegittimità dei trasferimenti disposti con bollettino dei trasferimento anno scolastico 2018/2019 della scuola primaria su posto di sostegno nella Regione Sicilia, Provincia di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, e Trapani nella parte in cui non



viene concesso il trasferimento richiesto alla Prof.ssa Napoli Ada e contestualmente **emettere tutti i provvedimenti consequenziali ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa** ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella Regione Sicilia e comunque ordinare alle amministrazioni resistenti ciascuno per quanto di propria competenza di adottare ogni provvedimento utile e conducente ed in tal senso riformulando la graduatoria esistente anche su scuola, con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistenti di cui infra;

- 2) Successivamente accertare e dichiarare per i motivi di cui infra la illegittimità dei provvedimenti di omesso trasferimento lesivo anche poiché posto in contrasto con la carta costituzionale e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi in favore della ricorrente da disporsi anche in via equitativa e comunque commisurati al mancato guadagno ed alle sofferenze *patite e patendi*.
- 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria:

A) Chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, per riferire sulle seguenti circostanze:

- a.1)** *“Vero è che la Prof.ssa Napoli Ada nell'a.s.2018/2019 ha partecipato alle operazioni di trasferimento interprovinciale nelle Provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, ai sensi del C.C.N.I. del 11/04/2017 nella scuola primaria su posto comune”*



- a.2)** *“Vero è che la Prof.ssa Napoli Ada nell'a.s.2018/2019 attraverso il sistema SIDI/Intranet inoltrava domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2018/2019 con diritto di PRECEDENZA in quanto coniuge che intende assistere il proprio coniuge ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92”*
- a.3)** *“Vero è che la Prof.ssa Napoli Ada per l'a.s. 2018/2019 non ha ottenuto alcun trasferimento nella scuola primaria su posto di sostegno”*
- a.4)** *“Vero è che per l'A.s. 2018/2019 diversi docenti hanno ottenuto il trasferimento (interprovinciale) nella Provincia di Agrigento, Trapani, Palermo e Caltanissetta nella scuola primaria su posto di sostegno”*
- a.5)** *“Vero è di confermare l'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati dall'Usr di Agrigento il 01/06/2018, dall'Usr di Caltanissetta il 01/06/2018, dall'Usr di Trapani il 01/06/2018, dall'Usr di Palermo il 01/06/2018 Doc. nn. 1,2,3,4,”*

B) chiede a norma dell'art. 210 e ss. c.p.c. che il Giudice voglia ordinare alle amministrazioni resistenti di produrre in giudizio tutto la documentazione relativa alla posizione della ricorrente e dei relativi docenti trasferiti e richiedenti il trasferimento nella scuola primaria su posto di sostegno nella Regione Sicilia per l'a.s. 2018/2019;

Si fa riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori e note difensive, anche in relazione al comportamento processuale di controparte.

Si produce:

- 1) Copia Trasferimenti 2018 19 Prov. Ag;
- 2) Copia Trasferimento 2018 19 CL;
- 3) Copia Decreto Pubblicazione movimenti scuola primaria a.s. 2018/2019 PALERMO;
- 4) Copia Trasferimenti Prov. TP 2018 19;
- 5) Copia contratto di nomina a T.I. U.S.R. Sardegna;
- 6) Copia trasferimento Pomezia;
- 6bis) Copia proposta ed accettazione incarico scuola Belpasso



- 7) Copia domanda di trasferimento del 23.04.2018;
- 8) Copia Allegato D;
- 9) Copia dichiarazione L.104/92;
- 10) Copia Dich. Pers. Trasferimento 2018 - Napoli Ada;
- 11) Copia C.C.N.I. del del 11.04.2017;
- 12) Copia ordinanza ministeriale n.207 del 9 marzo 2018;
- 13) Copia Certificato di famiglia e di residenza;
- 14) Copia Cartella clinica Gambina Baldassare OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO del giugno 2018;
- 15) Copia 104.92 Gambina Baldassare;
- 16) Copia 104.92 Gambina Baldassare revisione luglio 2018;
- 17) Copia accompagnamento Gambina Baldassare;
- 18) Copia Cassazione Penale Sent. 54712 del 2016;
- 19) Copia Cassazione Ordinanza n.7120 del 2018;
- 20) Copia documenti Napoli Ada.

Ai sensi della legge n. 488 del 1999, così come modificata ed integrata dal D.P.R. n. 115 del 2002 e successive modifiche, il sottoscritto procuratore dichiara che la presente causa ha valore indeterminato e risulta soggetta al contributo unificato nella misura di € 259,00.

Licata lì 01.08.2018

**Firma digitale
Avv. Salvatore Graci**



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

Il sottoscritto Avv. Salvatore Graci, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente il
forza della procura in calce e separato foglio al ricorso ex art. 414 c.p.c. e s.s.

Premesso che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al trasferimento nell'ambito della mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n.207 del 9 marzo 2018 per l'a.s. 2018/2019 nella Scuola Primaria su Posto di sostegno;
- Ai sensi dell'art.2 del C.C.N.I. del 11.04.2017 possono partecipare alla mobilità tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2018/19;
- Ciò implica che tutto il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2018/19, poteva concorrere al trasferimento in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2018/2019 e di tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Scuola Primaria su posto di sostegno partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2018/2019;

Rilevato che



- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione **dell'immenso numero dei destinatari**;
- **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 20 febbraio 1990, n. 106, *"[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]"*;
- **la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente**;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto **la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- **il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte**;
- anche **i Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31/08/2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"*



(Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Rilevato, infine, che

- **Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.** Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proClami/proClami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

Fa istanza

Affinché la S.V.I., **valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,** in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Voglia autorizzare la notificazione del ricorso

- tutti docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2018/2019 e di tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Scuola Primaria su posto di sostegno partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2018/2019;
- **attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:**
 - a) **autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso e data della udienza;**
 - b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
 - c) sunto dei motivi del ricorso;
 - d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2018/2019 e di tutti i docenti con rapporto di lavoro a



tempo indeterminato di Scuola Primaria su posto di sostegno partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2018/2019";

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza

- nei confronti delle amministrazioni convenute mediante copia conforme presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Licata li 01.08.2018

***Firma digitale
Avv. Salvatore Graci***

